

SCUOLA e LAVORO

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Contratto scuola l'ennesima beffa

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (maggio '99) del testo riguardante il rinnovo del contratto scuola, che espliciterà se il diniego alla firma da parte degli Unicobas e della Gilda è rientrato o se invece è confermato (come ci auguriamo), proviamo anche noi a dire la nostra sulla base di quanto alcuni organi di stampa hanno pubblicato. Per ora riteniamo di non soffermarci sul merito, analisi che rinviando al prossimo numero, ci preme invece in questa sede mettere l'accento sulla negatività dell'intera logica dell'impianto contrattuale. Un arretramento culturale da lasciare sbigottiti, e se da un lato non ci si meraviglia più di tanto del comportamento di CGIL - CISL e UIL, non si comprendono le ragioni per cui ancora una volta lo SNALS ha deciso di sottoscrivere un contratto così

Agostino Scaramuzzino

ingannevole e capestro. L'intero impianto è permeato - come dicevano - da una logica che scatenerà all'interno della categoria docente una concorrenza tale (un libero mercato, come si dice oggi) e un arrivismo da far rimpiangere sicuramente quello sul "premio incentivante", con l'aggravante che le fattispecie dal nuovo contratto (pochi soldi per pochi) prevedendo importi maggiori, saranno ancora più destabilizzanti per l'intero sistema scolastico. Ma per essere estremamente chiari ci limitiamo a riportare qui di seguito alcuni dati che sottoponiamo alla cortese attenzione e riflessione dei nostri lettori.

Il contratto scaduto il 31/12/1997, è rinnovato a marzo 1999 con aumenti a regime (1/6/1999) finalizzati al recupero del potere di acquisto delle retribuzioni in relazione al tasso d'inflazione nel biennio; 1,8 per il 1998 e 1,5 per il 1999, che tradotti in cifre per un professore di scuola media con 20 anni di servizio significa 55 mila lire nette mensili. Dato per scontato che l'inflazione è stata recuperata con l'applicazione dei tassi di cui si è detto (una finzione come tutti ben sanno), vi è da osservare che è stato cancellato del tutto il principio teso a migliorare le retribuzioni anche in relazione ai nuovi compiti che, in questi ultimi anni hanno impegnato tutta la classe docente. Il nuovo contratto prevede fin dal mese di settembre del 1999 per alcuni docenti (1 su 15) a fronte di un maggior carico di lavoro (aumento di funzioni) un aumento di retribuzione di 3 milioni annui lordi, pari a circa 130 mila lire nette mensili, e dal 1 gennaio del 2001 per circa 150 mila docenti (1 su 5) che avranno una professionalità accertata da una prova e da un curriculum e almeno 10 anni di anzianità - un aumento di sei milioni annui lordi. E' chiaro che questa ratio della parcellizzazione delle poche risorse destinate al rinnovo contrattuale si prefigge un duplice obiettivo: il primo è quello di evitare tensioni sociali e difficoltà

maggiori al sindacato rinnovando i contratti con poca spesa, l'altro - che è funzionale al primo - è quello di dividere e quindi depotenziare la capacità di protesta di una categoria che conta ben 750 mila addetti (la classe docente).

La conferma che questa è la corretta lettura del contratto arriva dal Presidente della Commissione scuola di Confindustria, Attilio Oliva, che esulta per questa nuova linea di tendenza, arrivando ad affermare che "finalmente si è rotto il principio dell'equalitarismo retributivo", ma contestualmente dopo aver richiamato i meriti del nuovo contratto aggiunge che "vanno peraltro evidenziati i gravi rischi relativi alle modalità ai criteri applicativi che potrebbero tradire alla radice le buone intenzioni di partenza" (Corriere Scuola del 26/3/99). Queste preoccupazioni sono condivise anche dal prof. Giorgio Rembado Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi (A.N.P.) che sullo stesso giornale commentando il nuovo contratto afferma che "più che un contratto l'accordo raggiunto sembra una raccolta di scatole cinesi". Ogni affermazione di principio, ogni istituto contrattuale rinviano per l'attuazione a ulteriori fasi di contrattazione integrativa, che avranno luogo fuori dall'ARAN. Gli accordi contrattuali successivi da negoziare e sottoscrivere sono almeno 47; in queste condizioni non sembra esagerato dire che il contratto della scuola in realtà non esiste e che ci vorranno mesi ed anni prima che esso prenda forma di norme patrizie realmente operative". Con riferimento al merito professionale (remunerato con 6 milioni annui, dopo il 1 gennaio del 2001!), il prof. Rembado afferma che questo "è rinviato a futuri quanto improbabili concorsi" e si domanda "chi gestirà la procedura per titoli ed esami necessari per individuare 150 mila docenti da premiare (sic!) su 750 mila". E', comunque, questo accertamento (ecco un'altra ragione del nostro dissenso) verterà sulle conoscenze dei concorrenti e non su quello che materialmente essi fanno in aula".

Questo l'impegno finanziario di un governo che dice essere attento al problema scuola, un'elemosina di risorse i cui principi ispiratori di gestione sono ingannevoli e devastanti. Quanto all'opposizione parlamentare ci auguriamo che si sensibilizzi al problema e si impegni su una questione così importante che investe centinaia di migliaia di famiglie ed una realtà di primaria importanza per la società.

In Francia "le nouvelle Observateur" del 31 marzo ci informa che 20.000 insegnanti hanno sfilato per le vie di Parigi contro il progetto di riforma scolastica elaborato dal ministro Claude Allègre del Governo di sinistra. In Italia cambiano gli uomini, ma non la "musica", il rinnovo del contratto dimostra ancora una volta che la sinistra al potere confeziona per la società e per i lavoratori, solo patacche!!

Precaariato

La VII Commissione permanente del Senato ha approvato con modificazioni (evidenziate in neretto) in sede deliberante il 17 marzo il d.d. l. 932-B. Il provvedimento è tornato alla Camera per la seconda lettura (4754-B) ed è all'esame della XI Commissione (Lavoro) che ha già acquisito il parere favorevole della VII Commissione. Dopo la doppia lettura al Senato riteniamo che l'iter del d.d.l. (senza più modifiche) sia in dirittura d'arrivo (è prevista l'approvazione definitiva per mercoledì 14 aprile). E' per questa ragione che pubblichiamo il testo ormai difficilmente modificabile.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO

Art. 1

(Accesso ai ruoli del personale docente)

1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangono posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio amministrativo scolastico periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli

aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciamo domanda".

3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

"15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche".

4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:

"17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente".

5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.

6. L'articolo 401. (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988 n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, della legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le nomine di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al

personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".

7 10. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al
salario

C.U.S.I.

COMITATO UNITARIO SINDACATO INDIPENDENTI

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

Art. 2

(Norme transitorie relative al personale docente)

1. nella pria integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore per l'assunzione del personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente

(continua in terza pagina)

Circolari Ministeriali

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado - Div. II

C.M. n. 60
Roma, 10 marzo 1999

OGGETTO: Introduzione dell'insegnamento non curricolare e facoltativo di una seconda lingua comunitaria nella scuola media Diffusione delle Linee Guida e ulteriori indicazioni operative.

1. - LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto per l'introduzione dell'insegnamento non curricolare e facoltativo di una seconda lingua comunitaria nella scuola media è in corso di realizzazione su tutto il territorio nazionale.

Risultano autorizzati oltre 6.700 corsi, così suddivisi:

- inglese 3488
- francese 1522
- tedesco 1189
- spagnolo 529

Dai dati in possesso della Direzione Generale risulta che la maggior parte dei corsi sono stati avviati.

La complessità dell'iniziativa ha richiesto l'attivazione di una serie di azioni di sostegno al processo di realizzazione del piano.

Con la circolare n. 345 del 3 agosto 1998 è stato delineato il piano di formazione per formatori.

L'intervento, realizzato nello scorso mese di novembre in collaborazione con gli enti culturali di Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna, ha interessato 315 formatori, selezionati tra le oltre 1400 domande pervenute. E' previsto un richiamo di 10 ore che sarà realizzato nel prossimo mese di aprile.

Con la circolare n. 477 del 7 dicembre 1998 sono state fornite indicazioni operative per la realizzazione della formazione, a livello provinciale, interprovinciale e regionale, dei docenti impegnati nell'insegnamento della seconda lingua comunitaria.

Le attività sono in atto nella maggioranza delle sedi provinciali.

Per completezza di informazione si aggiunge che in data 3 febbraio scorso, in una riunione con gli enti certificatori stranieri, sono state affrontate le problematiche connesse alla certificazione e ai relativi costi, in previsione della stipulazione di formali intese.

2. - LE "LINEE GUIDA"

La connotazione fortemente innovativa del progetto, per gli obiettivi che si propone, per le modalità organizzative, per le risorse impiegate, per le prassi didattiche previste, per i modi di valutazione e di certificazione degli esiti, ha richiesto la elaborazione di un documento di "linee guida", che viene inviato contestualmente a tutte le scuole medie allo scopo di fornire alcune indicazioni metodologiche, anche nel quadro dei risultati degli studi svolti dal Consiglio d'Europa nel campo delle lingue straniere. In particolare si intende fornire:

a) agli ispettori tecnici e ai referenti provinciali del progetto, una cornice metodologica per attivare misure di sostegno e consulenza a livello locale;

b) ai capi di istituto, i parametri di riferimento per monitorare le attività di apprendimento in rapporto ai risultati attesi e ai biso-

gni rilevati;
c) ai formatori e ai docenti - interni ed esterni al sistema scolastico - impegnati nell'introduzione della seconda lingua comunitaria, spunti di riflessione per:

- scegliere i materiali didattici;
- sviluppare un percorso di apprendimento per moduli;
- impiegare le tecnologie per lo studio anche individuale e autonomo delle lingue;
- approntare strumenti di valutazione delle competenze acquisite dagli alunni.

Il documento (disponibile anche sul sito internet della Direzione Generale (<http://www.bdp.it/~dgs0001>)) non intende offrire modelli rigidi da seguire, ma ha lo scopo di fornire suggerimenti ed esemplificazioni alle scuole impegnate nella progettazione dei percorsi didattici.

Si tratta di un contributo utile al miglioramento della qualità delle iniziative in corso di realizzazione che ciascuna istituzione scolastica potrà adattare alla propria situazione ed ai bisogni formativi degli studenti, fermi restando gli obiettivi generali delineati con la C.M. 304/98.

3. - LA DIFFUSIONE DELLE LINEE GUIDA

Oltre alle finalità sopra delineate, le Linee Guida offrono l'occasione per avviare un ampio dibattito sull'insegnamento delle lingue moderne che veda attori sia la scuola sia le realtà culturali e produttive del territorio.

Per la diffusione si prevedono interventi differenziati a livello di:

- Provveditorati agli studi;
- Centri risorse territoriali;
- singole scuole medie.

3.1 - I Provveditorati agli studi

Allo stato attuale del progetto sembra necessario formalizzare la struttura del gruppo provinciale già previsto in via facoltativa dalla C.M. n. 304 del 10 luglio 1998 in relazione ai molteplici compiti che ad esso possono essere affidati.

E' opportuno che il gruppo comprenda almeno i seguenti profili professionali: il referente provinciale, il capo di istituto del centro risorse territoriali, un capo di istituto scelto tra quelli che hanno attivato i corsi per l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria, un docente in servizio a tempo indeterminato impegnato nei corsi per l'apprendimento della seconda lingua comunitaria, un docente formatore, un ispettore tecnico del settore linguistico-espressivo il cui nominativo sarà indicato dalla segreteria regionale degli ispettori tecnici.

Ogni opportuna intesa dovrà essere attivata al fine di permettere la partecipazione degli ispettori tecnici alle riunioni del gruppo provinciale.

Il gruppo provinciale ha il compito di:

1. monitorare i dati e le azioni del territorio relativi all'insegnamento delle lingue straniere e, in particolare, a quello della seconda lingua comunitaria;
2. sostenere la diffusione delle "linee guida" con ogni opportuna iniziativa;
3. promuovere l'informazione anche per i soggetti terzi;
4. presentare proposte al Provveditore agli studi in ordine alle questioni di rilevanza locale che attengono all'insegnamento delle lingue moderne;
5. progettare le linee di comunicazione con il gruppo di lavoro per la scuola elementare

e azioni di raccordo con la scuola secondaria di secondo grado.

Si segnala la necessità di un attivo coinvolgimento dei gruppi di lavoro della scuola elementare costituiti presso ciascuna provincia e l'opportunità di promuovere iniziative di continuità con la scuola secondaria superiore.

re. I Provveditori vorranno inoltre sollecitare sia le scuole elementari sia gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado a provvedersi delle "linee guida" attraverso il citato sito internet, allo scopo di diffonderle tra i docenti, con particolare evidente riferimento agli insegnanti di lingue, matema e straniere, per ogni opportuno percorso di autoformazione rispetto alle nuove problematiche. I Provveditori agli studi valuteranno anche l'opportunità di promuovere incontri di studio ai quali possono partecipare i capi di istituto e i docenti delle scuole della provincia insieme con i rappresentanti dei genitori, degli enti locali, delle associazioni professionali, culturali e dei ceti produttivi.

Il progetto per l'introduzione della seconda lingua comunitaria, infatti, vuole anche rappresentare la risposta del sistema-scuola alle richieste e alle vocazioni del territorio e alla opportunità di dotare i cittadini di competenze comunicative nelle lingue straniere.

E' significativo al riguardo il forte impulso che stanno ricevendo le lingue meno diffuse nel sistema scolastico italiano quali il tedesco e lo spagnolo. La percentuale di richieste per queste lingue supera notevolmente la percentuale delle medesime nell'insegnamento curricolare.

Si comprende, pertanto, la ragione dell'importanza del coinvolgimento dei soggetti terzi sopraindicati. Il progetto infatti:

- risponde alle richieste dei genitori e alle aspettative dei ragazzi;
- consolida il processo che deve condurre i giovani alla padronanza di due lingue comunitarie come auspicato dall'Unione Europea;
- promuove la dimensione europea dell'insegnamento;
- risponde alle esigenze del mondo produttivo;

3.2 - I Centri risorse territoriali

I Centri risorse territoriali che la citata circolare ministeriale n. 304/98 individua come struttura di servizio e luogo fisico di incontro e di socializzazione delle esperienze dei docenti, appaiono sedi opportune per la diffusione del documento anche tra i docenti esterni al sistema scolastico, che risultano in numero elevato e per i quali è stato possibile prevedere percorsi di formazione solo in via residuale.

I Centri risorse saranno inoltre la sede per incontri di studio; per la raccolta e la diffusione di dati, suggerimenti e indicazioni da parte dei docenti di lingue straniere che nel frattempo avranno avviato ogni iniziativa volta a tradurre nella prassi didattica gli orientamenti delle linee guida.

Il Gruppo provinciale, a sua volta, curerà la raccolta degli esiti delle predette attività, per l'ulteriore diffusione e socializzazione - anche all'esterno - degli obiettivi e delle metodologie che caratterizzano il progetto.

3.3 - Le scuole

Le "Linee guida" vengono inviate a tutte le scuole medie, anche a quelle non ancora coinvolte nell'attivazione dell'insegnamento non curricolare di una seconda lingua comunitaria, poiché - in aderenza alle indicazioni che emergono in ambito europeo - possono costituire uno spunto di riflessione e di promozione anche per il rinnovamento dell'insegnamento delle lingue straniere svolto in ambito curricolare o in via sperimentale ai sensi dell'art. 278 D.L.vo n. 297/94.

Si confida nella consueta collaborazione dei Provveditori agli studi e nella disponibilità di quanti sono coinvolti nella realizzazione del progetto a promuovere momenti di riflessione e di confronto fra tutte le componenti che a vario titolo operano nella scuola e per la scuola.

Il Direttore Generale
Alfonso Rubinacci

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto
CIRC. N. 69

Roma, 19/3/1999

OGGETTO: Assegnazione di personale direttivo e docente per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica - Legge 23/12/1998, n. 448 - Art. 26, comma 8 - Anno scolastico 1999/2000 e seguenti.

1. PREMESSA

L'art. 26 della legge 23/12/1998, n° 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'art. 456 del D.L.vo n° 297/94 ad eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto, attraverso una nuova normativa, sostanziali modifiche alla vigente disciplina delle utilizzazioni in compiti connessi con la scuola del personale direttivo e docente. La citata legge n° 448/98 prevede che l'Amministrazione scolastica centrale e peri-

Il 1999 è un anno di storiche ricorrenze e decisivi appuntamenti politici. Si celebra l'80° anniversario della promulgazione della Costituzione di Weimar che segnò l'inizio di uno dei più discussi e problematici avvenimenti politico-culturali del Novecento europeo: pionieristico tentativo di risposta antifascista alla crisi dell'età liberale. Ma anche clamoroso esempio di autodissoluzione di una democrazia. Luogo di sperimentazione del Moderno e al tempo stesso manifestazione della sua più brutale e irrazionale negazione. Per questo Weimar è un tema che continua a dividere gli animi, un avvenimento sul quale sempre di nuovo si torna a discutere e a polemizzare. Una delle grandi metafore politico-culturali del Novecento, come conferma il volume dello storico tedesco Heinrich August Winkler, *La Repubblica di Weimar*, recentemente pubblicato dall'editore Donzelli.



Al convegno è stata l'occasione per tentare un bilancio di alcuni dei più rilevanti snodi teorico-politici del XX secolo ma anche per individuare le probabili linee di tendenza nel prossimo millennio della vicenda politica europea e delle relazioni bilaterali tra Italia e Germania.

Al Convegno hanno partecipato studiosi italiani e stranieri come Angelo Bolaffi, Dieter Grimm, Marino Freschi, Winkler Kurt Southeimer, Giacomo Marramao, Pier Paolo Portinaro, Gian Enrico Rusconi Stephan Brener.

ferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti, compreso il personale educativo, e dirigenti scolastici forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Scopo della normativa sopra richiamata è quello di fornire un adeguato supporto agli uffici attraverso l'assegnazione di personale in possesso di competenze specifiche, in questa fase particolarmente delicata ed impegnativa di avvio dell'autonomia scolastica.

La normativa in oggetto è finalizzata da un canto a costituire al centro presso i vari uffici nuclei di personale in possesso di competenze trasversali da utilizzare per i compiti connessi con l'autonomia, dall'altro a potenziare, presso ciascun Ufficio scolastico provinciale i nuclei territoriali di supporto già esistenti con personale fornito di competenze specifiche nei vari campi in cui si sostanzia l'autonomia.

Nel periodo di avvio dell'attuazione dell'autonomia sembra opportuno garantire la stabilità del personale impegnato in compiti di supporto. Pertanto il personale che presenta domanda di assegnazione ai sensi della normativa in oggetto, dovrà dichiarare la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non dovrebbe essere inferiore a due anni.

Per l'individuazione delle funzioni attraverso cui si esprime l'autonomia sembra opportuno far riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:

- area di sostegno e supporto alla didattica, in relazione all'attuazione dell'autonomia (supporto alla pianificazione dell'offerta formativa, iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti a carattere internazionale, orientamento, elevamento dell'obbligo);
- area di supporto per l'attuazione dell'autonomia del territorio (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio);
- area di sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca (educazione degli adulti, educazione alla salute, integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, pari opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, consulte provinciali degli studenti, attività complementari ed integrative);
- area di raccordo interistituzionale rapporti scuola lavoro istruzione, e formazione superiore integrata, rapporto con il territorio;
- area gestionale e organizzativa compreso il supporto informatico organizzazione degli organi collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie).

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ciascun ufficio centrale e periferico, in base al numero di unità del contingente assegnato, dovrà dare comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi titolo alla contrattazione decentrata,

delle aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili, dei criteri di selezione del personale e della durata dell'assegnazione. Analoga comunicazione sarà affissa all'albo degli uffici e adeguatamente pubblicizzata entro il 10 Aprile 1999.

Le domande da parte del personale interessato, riferite all'anno scolastico 1999/2000, dovranno essere inviate entro il 15 Maggio 1999 all'ufficio dell'Amministrazione centrale o periferica, presso il quale si chiede l'assegnazione.

La domanda dell'interessato dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) qualifica (se direttivo o docente), materia di insegnamento;
- c) sede di titolarità e sede di servizio in caso sia diversa;
- d) data di immissione in ruolo. In allegato alla domanda dovrà essere trasmesso curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché la conoscenza eventuale di lingue straniere.

Il superamento del periodo di prova deve essere dichiarato dal capo d'istituto in calce alla domanda dell'interessato.

Può essere formulata domanda, da parte degli interessati, ad un solo ufficio centrale o periferico. A tal fine l'interessato dovrà rilasciare, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato analoghi richieste presso altri uffici dell'Amministrazione centrale o periferica. Le domande prive di tale indicazione ovvero indirizzate genericamente al Ministero della Pubblica Istruzione non potranno essere prese in considerazione.

In questa fase transitoria, il capo dell'ufficio, continuerà ad avvalersi, salvo rinuncia da parte dell'interessato, della collaborazione del personale direttivo e docente già utilizzato ai sensi dell'art. 456 del decreto legislativo n° 297/94, comma 1, lett. a), il cui triennio scade al 31/08/2000 o al 31/08/2001 per il periodo di durata del precedente provvedimento. In tale eventualità il contingente assegnato a ciascun ufficio dovrà essere considerato indisponibile per il numero dei posti corrispondenti a quello occupato dal personale medesimo e per il relativo periodo di durata.

3. VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI

Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il suo profilo professionale. In via esemplificativa tali caratteristiche potrebbero essere raggruppate nel modo seguente:

- competenze trasversali di tipo professionale, gestionale e promozionale;
- motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione; e capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, assumere responsabilità; spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi relazionali derivanti dall'autonomia;
- esperienza consolidata utile a cogliere i nessi ed i processi, nella loro evoluzione.
- competenza riguardo alle modalità di certificazione e valutazione.

La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va ra-

GAZZETTA UFFICIALE

LEGGE 2 gennaio 1999 n. 9 — G.U. 27 gennaio 1999 n. 21
Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione

LEGGE 28 gennaio 1999, n. 17 — G.U. 2 febbraio 1999 n. 26
Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

DECRETO 18 gennaio 1999 — G.U. 22 febbraio 1999, n. 43
Revisione del programma di esame del concorso magistrale per esami e titoli

LEGGE 15 febbraio 1999, n. 32 — G.U. 23 febbraio 1999, n. 44
Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

LEGGE 24 marzo 1999, n. 69 — G.U. 24 marzo 1999, n. 69
Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e Confederazioni sindacali nel comparto "scuola"

Preparato

(continuazione dalla prima pagina)

legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli e esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnanti corrispondenti ai posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonerazione dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. L'onere derivante dall'attuazione derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate a bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tale somma vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

Art. 3
(Personale docente assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori)

1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti";
b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti";
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente";
d) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche".

2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale

particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
Art. 5
(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzatori presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico)

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati";
b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici e"; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici o".

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima".

Art. 6
(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA)

1. L'articolo 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente".

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.
02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal ministero della pubblica istruzione.
03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascuna anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti

gruppati in tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali. Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:

titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che da accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;

titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali;

titoli Professionali: incarichi svolti all'interno dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.R.R.S.A.E., Centri di ricerca e formazione, etc.. In tale contesto dovranno avere un particolare rilievo le attività svolte nell'ambito del già avviato processo di sperimentazione dell'autonomia, e quelle realizzate a seguito di utilizzazione ai sensi dell'art. 456, primo comma del D.L.v. n° 297/94, anche per garantire continuità a chi abbia lavorato positivamente, per esempio, all'interno dei nuclei territoriali di supporto, nei team di monitoraggio, nei gruppi di lavoro concernenti l'integrazione scolastica degli alunni handicappati, nel gruppo nazionale per l'autonomia, nei circuiti avanzati di innovazione a carattere nazionale e presso le consulte.

Il responsabile di ciascun ufficio o il dirigente da lui delegato, coadiuvato da personale esperto, procederà all'esame dei candidati attraverso la valutazione dei titoli ed un colloquio. Sarà valutata l'opportunità di limitare la partecipazione al colloquio al personale che risulti in possesso di adeguati titoli.

Il colloquio va finalizzato a cogliere le motivazioni e le capacità relazionali del candidato, nonché a verificare il possesso di competenze coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione. Esso, pertanto, dovrebbe essere strutturato sul modello del colloquio attitudinale.

L'ufficio, sulla base dei titoli e del colloquio, individuerà tra gli aspiranti coloro che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta.

Il responsabile di ciascun ufficio alla scadenza del collocamento fuori ruolo valuterà l'opportunità di disporre la proroga del provvedimento per un ulteriore periodo.

4. COLLOCAMENTI FUORI RUOLO

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dal personale direttivo e docente è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

I docenti e dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili secondo modalità che saranno definite in sede di contrattazione decentrata nazionale sulla mobilità. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. Ai fini dell'eventuale perdita della sede di titolarità, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della legge 23/12/1998, n° 448 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

I collocamenti fuori ruolo sono disposti dai competenti Direttori Generali, Capi degli Ispettorati e Servizio di appartenenza del personale.

L'ufficio, per sopraggiunti motivi, potrà revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo potrà rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all'ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte dell'ufficio che la rinuncia da parte dell'interessato avranno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Gli uffici al termine di ciascun anno scolastico e comunque entro il 31 agosto, invieranno all'ufficio cui è affidato il coordinamento delle iniziative per l'attuazione delle autonomie una relazione sull'attività svolta dal personale assegnato.

Gli uffici presso i quali il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze al Capo d'Istituto dell'ultima scuola di titolarità del docente o, per il personale direttivo, ai Provveditori agli Studi. Della ripartizione del contingente tra i vari uffici sarà data notizia con successiva comunicazione, nel momento in cui il decreto ministeriale previsto dal comma 8 dell'art. 26 citato avrà concluso l'iter procedurale.

I Provveditori agli Studi sono pregati di trasmettere la presente circolare ai dirigenti scolastici affinché ne diano tempestiva comunicazione agli interessati.

Il Ministro

volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b) sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/90 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnanti corrispondenti ai posti di ruolo.

4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 4

(Supplenze)

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e di snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n.109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 Settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme

gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente";

c) è aggiunto infine il seguente comma:

"5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della Pubblica Istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione".

3. L'articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 553. - (Graduatorie permanenti). -

1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988 n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali".

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo

CONCORSI

Domande dal 13 aprile

Il ministro Luigi Berlinguer ha reso noto che il 13 aprile appariranno sulla Gazzetta Ufficiale i relativi bandi e che il periodo per presentare domanda è di trenta giorni (quindi, fino al 13 maggio).

Per i posti di insegnante nelle scuole elementari, le domande per i concorsi potranno essere presentate a partire dal prossimo 20 aprile, e fino al 20 maggio.

Per concorrere ai posti di maestri nelle scuole materne, infine, le domande potranno essere presentate a partire da prossimo 27 aprile, e fino al 27 maggio.

Quanto alle modalità per i concorsi riservati ai precari, il ministro della Pubblica Istruzione ha rinviato al ddl che è stato approvato dalla VII Commissione del Senato il 17/3/1999 e che è stato trasmesso alla Camera (XI Commissione) per l'esame. In ogni caso, ha detto Berlinguer, le prove scritte per i concorsi ordinari, dovrebbero tenersi nel prossimo autunno; mentre i concorsi riservati ai precari dovrebbero precederle, se il Parlamento, come spera il governo, approverà la legge (n. 932-B) nei prossimi giorni.

Precaariato

(continuazione dalla terza pagina)

concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico come sostituito da comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

"L'art. 557 - (Concorsi riservati) - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se provi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1".

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995 per l'accesso rispettivamente alla III IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spese di cui all'articolo 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso fra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titoli altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.

Art. 7

(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di

esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il servizio di insegnamento sui posti di sostegno prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.

Art. 8

(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al vi livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, emanato dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCNEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1m lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCNEM e l'UPI.

Art. 9

(Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione)

1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo stesso personale è comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di provveditorati agli studi anche di altre regioni.

Art. 10

(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico)

1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione; indetti

con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 11 (Disposizioni)

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 213, le parole "e dai docenti dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti "dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, è inserito il seguente: "2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame."

c) il comma 4 dell'articolo 239 è abrogato; d) al comma 1 dell'articolo 251 le parole: "gli orari e i programmi di insegnamento e" sono sostituite dalle seguenti: "Gli orari di insegnamento e i programmi";

e) il comma 8 dell'articolo 252 è sostituito dal seguente:

"8. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo."

f) al comma 1 dell'articolo 257, la lettera b) è sostituita dal seguente:

"b) delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con i propri provvedimenti;"

2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorché ammessi con riserva, possono essere immessi nei predetti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da utilizzare dopo l'esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all'aggiornamento delle graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano state ancora registrate dagli organi di controllo.

4. Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione n. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, n. 99, 100 e 101 del 9 aprile 1990, e che sia stato espulso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell'ammissione alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione 2 giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori nomine in ruolo.

6. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990, sono valide per a nomina sui posti vacanti e disponibili fino all'anno scolastico 1998-1999.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti.

9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatori dell'e-

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXII - NUOVA SERIE — N. 3 Marzo 1999

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola

Redazione M. Falcone - P. Giannuzzi - R. Iacobucci - S. Iacopino

L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - Fax 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994

Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 31/3/1999 - Stampato il 10/04/1999

ducazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnanti, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedono anche all'istruzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

10. I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo grado nonché di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima, delle operazioni di mobilità territoriale e professionali. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato risultati dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge.

11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella provincia, in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni, della legge 6 ottobre 1988, n. 426.

12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Ministeri", sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 gennaio 1997, determinata al 1 gennaio 1991 in base all'applicazione del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni, della legge 20 novembre 1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 2,677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

13. L'articolo 473, comma 4, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.

14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato" sono soppresse;

b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 4 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25 ter, il 50 per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento"

Art. 12

(Disposizioni concernenti i docenti di cui all'articolo 3, comma 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo. All'onere finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l'anno 1999, in lire 3.131 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.